

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 18

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
«Regolamento di disciplina degli obiettori di coscienza»

(Parere ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 luglio 2001)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. GENERALITA'

La legge 8 luglio 1998, n.230, all'articolo 8, comma 4, ha demandato al Presidente del Consiglio dei Ministri l'emanazione del regolamento di disciplina per gli obiettori di coscienza di cui al comma 2, lettera i), del medesimo articolo 8, previa acquisizione dei pareri della Consulta nazionale per il servizio civile e delle competenti Commissioni parlamentari.

Tuttavia, l'*iter* approvativo del predetto D.P.C.M. non si è potuto concludere entro il previsto termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore (29 ottobre 1999) del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, in quanto l'Ufficio si è trovato nella condizione di dover procedere innanzitutto alla predisposizione degli atti propedeutici alla istituzione della Consulta nazionale per il servizio civile - organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'Ufficio medesimo - che, a norma dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 230 del 1998, avrebbe dovuto esprimere, tra l'altro, il proprio parere sullo schema di provvedimento in argomento.

Infatti, come era doveroso il rispetto del previsto termine per l'adozione del predetto D.P.C.M., era altrettanto doveroso per l'Amministrazione seguire l'*iter* approvativo indicato dalla legge.

Pertanto, prima di avviare il procedimento relativo all'approvazione del regolamento di disciplina per gli obiettori, è stato necessario predisporre il provvedimento istitutivo del predetto organismo consultivo, che è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 26 novembre 1999 e registrato dagli organi di controllo soltanto il 19 gennaio 2000.

Solo successivamente a tale data, è stato possibile richiedere alla Consulta nazionale per il servizio civile il prescritto parere sullo schema del regolamento,

reso in data 5 aprile 2000, e, quindi, ben oltre il termine previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 230 del 1998 (29 gennaio 2000).

Per queste ragioni si è ritenuto necessario utilizzare lo strumento del d.P.R. a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge n.400 del 1988, integrandone però l'iter approvativo con l'acquisizione dei pareri della Consulta nazionale per il servizio civile e delle competenti Commissioni parlamentari, nel rispetto di quanto previsto dal legislatore della 230/98.

Il presente regolamento è volto ad individuare compiutamente, sia per gli obiettori di coscienza che per i responsabili degli enti, i comportamenti da osservare e le sanzioni da applicare al realizzarsi delle varie fattispecie di mancanze disciplinari.

Attraverso la predisposizione del provvedimento in esame si è voluto, in particolare, dare attuazione a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 17 della precitata legge n.230 del 1998, circa l'individuazione dei criteri di applicazione delle sanzioni disciplinari, indicate al comma 1 del medesimo articolo 17, in relazione alle infrazioni commesse dagli obiettori di coscienza.

Lo schema di regolamento disciplina, inoltre, il procedimento per l'irrogazione della predette sanzioni e delinea gli istituti della licenza e del permesso da concedere agli obiettori durante lo svolgimento del servizio, rinviando la relativa disciplina di dettaglio a successivi atti di natura non regolamentare del direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

Il pregresso assetto normativo era contraddistinto da un generico richiamo in materia alla disciplina prevista per i militari di leva (art.11 della legge 15 dicembre 1972, n.772) e da un'altra scarsa disposizione che contemplava esclusivamente la decadenza dall'ammissione al servizio civile per l'obiettore di coscienza responsabile di gravi mancanze disciplinari o condotta incompatibile con le finalità dell'ente presso il quale prestava servizio (art.6, comma 1, della citata legge n.772/72).

Il testo, infine, recepisce tutte le condizioni, le osservazioni e le precisazioni di carattere formale, formulate dalla Consulta nazionale per il servizio civile con il parere reso in data 5 aprile 2000, ad eccezione delle osservazioni di seguito indicate.

Innanzitutto non è stata accolta l'osservazione di cui al punto 3, nella considerazione che l'esigenza di costituire una sorta di glossario delle diverse attribuzioni e delle diverse tipologie di soggetti coinvolti nella gestione del servizio civile possa essere soddisfatta mediante atto di natura non regolamentare.

L'osservazione di cui al punto 4 è stata recepita limitatamente all'individuazione del soggetto cui va presentato il certificato di idoneità al servizio civile. Non si è ritenuta necessaria, invece, la fissazione di un termine per la presentazione del suddetto documento, tenuto conto che lo stesso deve essere consegnato al momento della presentazione in servizio.

Le osservazioni di cui ai punti 8 e 9 non sono state accolte in virtù della necessità, da un lato di fissare per l'obiettore norme di comportamento più idonee a garantire un corretto svolgimento del servizio civile, dall'altro di ribadire, nell'ambito di una sistematica elencazione degli obblighi dell'obiettore, anche quelli già previsti dalla legge n.230/98.

L'osservazione indicata al punto 13 non è stata presa in considerazione, atteso che, nell'elencazione dei criteri per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, non poteva non tenersi conto del principio generale dell'ordinamento giuridico in base al quale la pluralità di soggetti attivi nella commissione di un'azione illecita costituisce di per sé circostanza aggravante.

In merito all'osservazione di cui al punto 14, si è provveduto a sopprimere unicamente la lettera d), in quanto è stato ritenuto necessario mantenere l'esplicito riferimento alle infrazioni indicate alle lettere l) e m) - nel nuovo testo modificato a seguito del parere reso dalla Consulta le lettere sono i) ed l).

L'osservazione indicata al punto 16 è stata recepita limitatamente all'individuazione del termine entro cui i provvedimenti adottati dal responsabile

degli obiettori devono essere comunicati all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Non si è invece dato corso alla richiesta di indicare all'articolo 10 (articolo 9 nel nuovo testo) le competenze in materia disciplinare del legale rappresentante dell'ente, tenuto conto che le stesse sono compiutamente definite dall'articolo 17, comma 3, della legge n.230 del 1998. Non è stato, altresì, accolto il suggerimento di introdurre al medesimo articolo 10 la dizione "*rappresentante legale o suo delegato*", atteso che il potere di delega deve essere previsto dalla legge.

Per quanto concerne l'osservazione di cui al punto 18, si segnala che l'articolo relativo alle competenze del collegio arbitrale è stato soppresso a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero di grazia e giustizia, in quanto la previsione di un tentativo di conciliazione extra-giudiziale non rientra nel merito del provvedimento in esame.

In ultimo, l'osservazione di cui al punto 19 non è stata accolta in quanto è stato ritenuto sufficiente, ai fini di una corretta gestione dei permessi, il presupposto della non rinviabilità delle esigenze personali dell'obiettore.

Il provvedimento non comporta oneri finanziari.

2. ILLUSTRAZIONE DEI SINGOLI ARTICOLI

In merito al contenuto dei singoli articoli si evidenzia quanto segue.

L'**articolo 1** indica la definizione di alcuni termini ricorrenti nel testo del provvedimento.

L'**articolo 2** individua le finalità del regolamento.

L'**articolo 3** stabilisce che l'obiettore di coscienza ha il dovere di svolgere il servizio civile nel rispetto dei principi costituzionali che concorre a realizzare e di

improntare il proprio comportamento a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio.

L'obiettore è, pertanto, tenuto ad operare fattivamente all'interno dell'ente di assegnazione per il soddisfacimento delle esigenze sociali a favore di coloro per i quali è impiegato.

L'articolo 4 delinea la gamma dei doveri che gli obiettori di coscienza devono osservare nello svolgimento del servizio civile. Si tratta di un'elencazione di regole e comportamenti che l'obiettore deve seguire scrupolosamente dal momento in cui assume servizio e per tutto il periodo di permanenza presso l'ente di assegnazione.

L'articolo 5 individua le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate all'obiettore responsabile delle violazioni dei doveri di cui all'articolo 4. Esse sono: la diffida per iscritto; la multa in detrazione dalla paga; la sospensione di permessi e licenze; il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione; la sospensione dal servizio.

A dette sanzioni, previste dall'articolo 17 della legge n.230/98, è stata aggiunta quella del richiamo verbale, che punisce i casi di lievi mancanze disciplinari per i quali si ritiene eccessiva l'applicazione della diffida per iscritto, cioè la sanzione meno onerosa in ordine di gravità.

Al fine di assicurare il rispetto del principio di gradualità e proporzionalità nella individuazione della sanzione da applicare al caso concreto, sono inoltre fissati alcuni criteri generali tra i quali la rilevanza delle disposizioni violate, l'intenzionalità del comportamento, il grado di disservizio o di pericolo provocato, la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, l'ipotesi di concorso di più persone nella realizzazione della mancanza disciplinare, il comportamento complessivo dell'obiettore, gli eventuali casi di recidiva.

Gli articoli 6, 7 e 8 individuano specificatamente i comportamenti per i quali possono essere irrogate le sanzioni previste dall'articolo 4.

L'articolo 9 disciplina in dettaglio la procedura di contestazione degli addebiti a carico dell'obiettore, prevedendo le modalità ed i termini entro i quali devono essere contestati i fatti e formulate dall'obiettore le controdeduzioni a discolpa degli addebiti mossi.

E' previsto, inoltre, che il provvedimento sanzionatorio contenga la descrizione dei fatti e delle circostanze oggetto dell'esame disciplinare e sia compiutamente motivato con specifico riferimento alle ragioni che hanno dato luogo alla sanzione irrogata. Lo stesso provvedimento dovrà individuare l'organo ed i termini per proporre impugnazione.

L'articolo 10, a tutela della posizione dell'obiettore di coscienza, riconosce allo stesso la possibilità di proporre impugnazione davanti all'Ufficio nazionale per il servizio civile avverso il provvedimento sanzionatorio emanato dal responsabile degli obiettori della sede dell'ente presso cui svolge il servizio.

La disposizione riconosce altresì all'Ufficio nazionale la facoltà di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato entro il termine massimo di trenta giorni dalla notifica del ricorso. Avverso le decisioni dell'Ufficio è prevista l'applicazione della disciplina vigente in materia di impugnazione dei provvedimenti amministrativi.

L'articolo 11 riconosce all'obiettore il diritto di usufruire della licenza per un periodo superiore alle ventiquattro ore, demandando al Direttore generale dell'Ufficio il compito di individuare, con proprio provvedimento, le tipologie di licenze, le fattispecie in presenza delle quali possono essere concesse ed i soggetti responsabili della concessione.

L'articolo 12, infine, fissa la disciplina dei permessi che possono essere fruiti dall'obiettore per esigenze personali. Tali permessi sono concessi per periodi di durata inferiore all'orario giornaliero e fino ad un massimo di trentasei ore complessive nel corso dell'intero periodo di svolgimento del servizio civile. All'obiettore che riveste cariche elettive pubbliche è, altresì, riconosciuta la

possibilità di fruire di permessi per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento del mandato.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

a) Necessità dell'intervento.

Il provvedimento, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n.230, è inteso a disciplinare gli aspetti specificamente attinenti al comportamento tenuto dagli obiettori di coscienza durante l'espletamento del servizio civile. A tali fini il comma 4 del citato articolo 8 prevedeva l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa acquisizione dei pareri della Consulta nazionale per il servizio civile e delle competenti Commissioni parlamentari.

Tuttavia, l'*iter* approvativo del predetto D.P.C.M. non si è potuto concludere entro il previsto termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore (29 ottobre 1999) del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

Pertanto, al fine di rendere attuabile la stessa legge n.230/98, è stato necessario utilizzare lo strumento del d.P.R., a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, integrandone però l'*iter* approvativo con l'acquisizione dei pareri della Consulta nazionale per il servizio civile e delle competenti commissioni parlamentari, nel rispetto di quanto previsto dal legislatore della 230 del 1998.

b) Analisi del quadro normativo e dell'incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il provvedimento è volto a dare attuazione a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 17 della precitata legge n.230/98, circa l'individuazione dei criteri di applicazione della sanzioni disciplinari, indicate al comma 1 del medesimo articolo 17, in relazione alle infrazioni commesse dagli obiettori di coscienza.

Lo schema di regolamento disciplina, inoltre, il procedimento per l'irrogazione della predette sanzioni e delinea gli istituti della licenza e del permesso da concedere agli obiettori durante lo svolgimento del servizio, rinviando la relativa disciplina di dettaglio a successivi atti di natura non regolamentare del direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

Il pregresso assetto normativo era contraddistinto da un generico richiamo in materia alla disciplina prevista per i militari di leva (art.11 della legge 15 dicembre 1972, n.772) e da un'altra scarna disposizione che contemplava esclusivamente la decadenza dall'ammissione al servizio civile per l'obiettore di coscienza responsabile di gravi mancanze disciplinari o condotta incompatibile con le finalità dell'ente presso il quale prestava servizio (art.6, comma 1, della citata legge n.772/72).

Per quanto concerne gli aspetti relativi al procedimento di irrogazione delle sanzioni agli obiettori di coscienza e la disciplina delle licenze e dei permessi, il presente intervento incide esclusivamente su atti di natura amministrativa ed in particolare sul manuale di procedura per la gestione del servizio civile LEV.I.3.UDG, adottato dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari del Ministero della difesa.

c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale ed in relazione alle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali.

Nel testo in esame non si ravvisano profili di incompatibilità con le disposizioni richiamate.

L'attuazione del provvedimento non comporta oneri finanziari.

SCHEMA SULL'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

A. Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti.

Il provvedimento in esame, emanato a norma dell'articolo 8, comma 2, lettera i), della legge n. 230 del 1998, è volto a dare attuazione all'articolo 17, comma 2, della citata legge, provvedendo all'individuazione dei criteri di applicazione delle sanzioni disciplinari, indicate al comma 1 del medesimo articolo 17, in relazione alle infrazioni commesse dagli obiettori di coscienza.

Lo schema di regolamento disciplina, inoltre, il procedimento per l'irrogazione della predette sanzioni e delinea gli istituti della licenza e del permesso da concedere agli obiettori durante lo svolgimento del servizio.

I destinatari del provvedimento sono: gli enti e le organizzazioni pubblici e privati convenzionati che concorrono all'attuazione del servizio civile nonché gli obiettori di coscienza.

B. Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ed obiettivi dell'intervento normativo.

L'esigenza di un intervento normativo è stata avvertita principalmente dagli enti e dalle organizzazioni convenzionati che partecipano all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza nonché dagli stessi obiettori, tenuto conto del vuoto normativo causato dalla mancanza di chiare ed espresse previsioni in ordine a comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dagli obiettori e alle conseguenti sanzioni da irrogare.

Il pregresso assetto normativo era contraddistinto da un generico richiamo alla disciplina prevista per i militari di leva (art.11 della legge 15 dicembre 1972, n.772) e da un'altra scarna disposizione che contemplava esclusivamente la decadenza

dall'ammissione al servizio civile per l'obiettore di coscienza responsabile di gravi mancanze disciplinari o condotta incompatibile con le finalità dell'ente presso il quale prestava servizio (art.6, comma 1 della citata legge n.772/72).

Pertanto si è reso necessario l'adozione del presente intervento normativo, che si prefigge lo scopo di consentire un ottimale utilizzo dello strumento disciplinare ai fini di una migliore funzionalità del servizio civile.

C. Strumento tecnico normativo più appropriato

L'articolo 8, comma 4, della legge n.230/98 prevedeva l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa acquisizione dei pareri della Consulta nazionale per il servizio civile e delle competenti Commissioni parlamentari, al fine di disciplinare gli aspetti specificamente attinenti al comportamento tenuto dagli obiettori di coscienza durante l'espletamento del servizio civile.

Tuttavia l'*iter* approvativo del predetto D.P.C.M. non si è potuto concludere entro il previsto termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore (29 ottobre 1999) del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

Pertanto, al fine di rendere attuabile la stessa legge n.230/98, è stato necessario utilizzare lo strumento del d.P.R. a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, integrandone però l'*iter* approvativo con l'acquisizione dei pareri della Consulta nazionale per il servizio civile e delle competenti commissioni parlamentari nel rispetto di quanto previsto dal legislatore della 230 del 1998.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”, ed in particolare l’articolo 8, comma 2, lettera i), che prevede l’emanazione del regolamento di disciplina per gli obiettori di coscienza;

CONSIDERATO che non è stato possibile definire l’iter approvativo del suddetto regolamento di disciplina per gli obiettori di coscienza entro il termine, previsto dall’articolo 8, comma 4, della citata legge n. 230 del 1998, di tre mesi dalla data di entrata in vigore del d.P.R. 28 luglio 1999, n.352, concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio nazionale per il servizio civile;

VISTO l’articolo 87, comma 5, della Costituzione;

VISTO l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

ACQUISITO il parere della Consulta nazionale per il servizio civile in data 5 aprile 2000, previsto dall’articolo 10, comma 4, della legge n.230 del 1998;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 aprile 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza del
.....

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell’articolo 8, comma 4, della legge n. 230 del 1998;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento

CAPO I

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “legge”, la legge 8 luglio 1998, n.230 recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”;
 - b) per “Ufficio”, l’Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell’articolo 8 della citata legge n. 230, del 1998;
 - c) per “obiettore” l’obiettore di coscienza;
 - d) per “responsabile obiettori” il responsabile degli obiettori di coscienza della sede dell’ente di assegnazione.

Art.2

(Finalità)

1. Il presente regolamento detta disposizioni in ordine ai diritti e ai doveri dei soggetti che svolgono il servizio civile.

CAPO II

DOVERI DELL'OBBIETTORE

Art. 3

(Svolgimento del servizio civile)

1. L'obiettore ha il dovere di svolgere il servizio civile mediante la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale finalizzati a concorrere, in alternativa al servizio militare, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari ed a favorire la realizzazione di altri principi costituzionali, quali quelli di solidarietà sociale, uguaglianza, progresso socio-culturale, salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione.
2. L'obiettore nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio.

Art. 4

(Obblighi da osservare durante lo svolgimento del servizio)

1. L'obiettore è tenuto a:
 - a) presentarsi in servizio nel giorno stabilito dal provvedimento di assegnazione;
 - b) produrre al responsabile degli obiettori il certificato di idoneità al servizio civile rilasciato dalla azienda sanitaria locale;
 - c) comunicare all'Ufficio e, contestualmente, alla sede dell'ente di assegnazione, entro cinque giorni dalla data prevista per l'assunzione in servizio, le eventuali circostanze di impedimento a presentarsi fornendo le motivazioni e la documentazione prevista dalle disposizioni normative regolanti la materia;
 - d) richiedere per iscritto eventuali permessi per il giorno successivo prima della cessazione dell'orario di svolgimento delle attività del giorno precedente; le richieste di permessi per il giorno in corso possono essere presentate solo in casi di particolare gravità ed urgenza;
 - e) recuperare le ore di attività non prestata in assenza di giustificazione;
 - f) comunicare tempestivamente, in caso di malattia verificatasi nel corso del servizio, l'assenza, facendo pervenire alla sede dell'ente di assegnazione, entro i due giorni successivi all'inizio della malattia, il certificato medico;
 - g) seguire le istruzioni e le direttive necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui l'obiettore è inserito, e impartite dal responsabile obiettori e dal responsabile del progetto;
 - h) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile;
 - i) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza l'autorizzazione del responsabile;
 - l) rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza e collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con lo status rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
 - m) riprendere il servizio al termine del periodo di licenza o permesso;
 - n) non esercitare altre attività se non nell'ambito di quanto previsto dalla legge e dal regolamento di gestione amministrativa;

- o) ottemperare a provvedimenti di distacco o trasferimento disposti dall'Ufficio nei casi previsti dal regolamento di gestione amministrativa;
- p) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'ente.

CAPO III

SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 5

(Sanzioni disciplinari e criteri generali di applicazione)

1. La violazione dei doveri previsti dall'articolo 4, comporta, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito indicate in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) diffida per iscritto;
- b) multa in detrazione dalla paga, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 5 giorni di servizio;
- c) sospensione di permessi e licenze da un minimo di una settimana ad un massimo di un mese;
- d) trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
- e) sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. In ipotesi di lievi mancanze per le quali non si ritenga appropriata l'applicazione della diffida per iscritto può procedersi al richiamo verbale.

3. Le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo sono irrogate, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) rilevanza della violazione di norme o di disposizioni;
- b) intenzionalità del comportamento;
- c) grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza o imprudenza dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- d) eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- e) concorso di più obiettori nella violazione delle disposizioni;
- f) comportamento complessivo dell'obiettore nei rapporti con l'utenza, con i responsabili del servizio, con altri obiettori.
- g) precedenti violazioni di disposizioni che abbiano comportato l'applicazione di sanzioni disciplinari.

4. All'obiettore responsabile di più mancanze compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

Art. 6

(Infrazioni punibili con le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale, della diffida per iscritto, della multa in detrazione dalla paga e della sospensione di permessi e licenze)

1. Le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale, della diffida per iscritto, della multa in detrazione dalla paga e della sospensione di permessi e licenze si applicano all'obiettore per:
 - a) inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione in servizio, all'orario di svolgimento delle attività, alle comunicazioni nei casi di assenza dal servizio o ritardi, all'obbligo di fornire idonea certificazione in caso di malattia, alle modalità di rientro in servizio al termine di permessi e/o licenze;
 - b) assenza arbitraria dal servizio;
 - c) inosservanza delle disposizioni concernenti la fruizione del vitto e dell'alloggio;
 - d) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive fornite dal responsabile del progetto e alle istruzioni formulate dal responsabile obiettori;
 - e) condotta non conforme ai principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, i responsabili degli obiettori o altri obiettori;
 - f) condotta che si dimostri incompatibile con lo status rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
 - g) danneggiamento dei luoghi, dei locali, dei beni mobili e degli strumenti con cui venga in contatto per ragioni di servizio;
 - h) comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione dei progetti;
 - i) violazione del dovere di astenersi dal diffondere dati o informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio;
 - l) uso illecito di beni in dotazione all'ente di impiego con cui l'obiettore venga in contatto per ragioni di servizio.

Art. 7

(Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare del trasferimento ad incarico diverso o affine)

1. La sanzione disciplinare del trasferimento ad incarico diverso affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione si applica all'obiettore per:
 - a) esercizio di altre attività non consentite dalla legge e dal regolamento di gestione amministrativa;
 - b) infrazioni disciplinari previste dall'articolo 6, nei casi in cui presentino caratteri di particolare gravità in relazione alle modalità di realizzazione del fatto, agli effetti prodotti, all'elemento psicologico dell'autore;
 - c) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione massima prevista all'articolo 6;
 - d) assenza ingiustificata dal servizio per un periodo superiore ai cinque giorni;
 - e) svolgimento di attività lavorativa durante lo stato di malattia o di infortunio;
 - f) manifestazioni ingiuriose nei confronti delle persone con cui, a diverso titolo, l'obiettore venga in contatto;
 - g) atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona;
 - h) comportamenti da cui sia derivato un danno grave all'ente convenzionato, all'Ufficio o a terzi;
 - i) comportamenti integranti ipotesi che implicano responsabilità penale a titolo di colpa.

Art. 8

(Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio)

1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato, si applica all'obiettore per:

- a) recidiva in una delle mancanze previste dall'articolo 7;
- b) persistente e insufficiente rendimento dell'obiettore, in relazione alle finalità del progetto, che comporti l'impossibilità di impiegare il medesimo;
- c) comportamenti integranti ipotesi che implicano responsabilità penale a titolo di dolo.

Art. 9

(Procedimenti disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 6, 7 e 8, devono essere adottate previa contestazione scritta dell'addebito, ad eccezione del rimprovero verbale.
2. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, non oltre dieci giorni decorrenti dal verificarsi dei fatti o dal momento dell'avvenuta conoscenza degli stessi da parte del responsabile obiettori. Essa deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto della contestazione e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui l'obiettore, che ha comunque facoltà di essere sentito ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni, nonché le modalità e il soggetto cui inoltrarle. Trascorso inutilmente detto termine nei successivi dieci giorni la sanzione viene applicata.
3. Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto alla individuazione della specifica sanzione; individuare l'organo e stabilire i termini per proporre eventuale impugnazione.
4. Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni dell'obiettore, nei cui confronti è stato instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolta.
5. I provvedimenti adottati dal responsabile obiettori devono essere comunicati all'Ufficio entro dieci giorni dalla data di notifica all'interessato.
6. Qualora l'Ufficio venga a conoscenza di infrazioni poste in atto dagli obiettori, la cui competenza in ordine alle contestazioni sia, ai sensi dell'articolo 17 della legge, riservata al legale rappresentante dell'ente, le segnala al responsabile obiettori al fine dell'instaurazione del procedimento disciplinare.

Art. 10

(Impugnazione dei provvedimenti disciplinari)

1. Avverso il provvedimento sanzionatorio irrogato dal responsabile obiettori è ammessa impugnazione davanti all'Ufficio entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di ricezione del provvedimento da parte dell'interessato.
2. L'Ufficio, entro il termine massimo di trenta giorni dalla notifica dell'atto di impugnazione, può sospendere il provvedimento sanzionatorio.
3. Avverso i provvedimenti dell'Ufficio si applica la disciplina vigente in materia di impugnazione dei provvedimenti amministrativi.

CAPO IV

LICENZE E PERMESSI

Art. 11

(Licenze)

1. La licenza consente all'obiettore di assentarsi dalla sede di servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore ed è concessa, a seconda della tipologia, dall'ente, nella persona del responsabile obiettori, ovvero dall'Ufficio.
2. Il Direttore dell'Ufficio, con proprio provvedimento, individua le tipologie di licenze, le fattispecie in presenza delle quali possono essere concesse, nonché i soggetti responsabili della loro concessione, in analogia a quanto disciplinato per i militari di leva.

Art. 12

(Permessi)

1. Per esigenze personali non rinviabili, l'obiettore ha diritto di fruire di permessi, per periodi di durata inferiore all'orario giornaliero di svolgimento delle attività. Il permesso è concesso dal responsabile obiettori, sentito, ove possibile, il responsabile del progetto. Durante lo svolgimento del servizio civile, non possono essere concessi più di trentasei ore complessive di permesso, da recuperare entro il mese successivo a quello nel quale sono state fruite.
2. L'obiettore che riveste cariche elettive pubbliche ha diritto a fruire di permessi per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento del mandato.



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

n. 6/2001 di prot. di Gabinetto

Roma, addi 15 12 2001

Risposta a nota N.

del.....

OGGETTO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di disciplina per gli obiettori di coscienza (art.8 comma 2 Legge n.230/98)

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere n.143/01 pronunciato dal Consiglio di Stato nella ADUNANZA GENERALE del 6 giugno 2001 sull' affare contro indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21 luglio 2000 n.205.

Allegati N.

**PRESIDENZA CONSIGLIO
MINISTRI**

Ufficio Nazionale per il Servizio Civile

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Barbaro



CONSIGLIO DI STATO

Adunanza Generale del 6 giugno 2001

Gab. n. 6/2001

Prot. n. 143/01 - Norm.

Oggetto:

Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Schema di decreto del Presidente
della Repubblica recante il
regolamento di disciplina per gli
obiettori di coscienza (art. 8 comma
2 l. 8.7.1998 n. 230).

IL CONSIGLIO

Vista la relazione trasmessa con nota n.
8588 del 4 maggio 2001, pervenuta il
successivo 21 maggio, con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile -
ha chiesto il parere in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Cons. Antonino
Anastasi;

Ritenuto in fatto quanto esposto dalla referente Amministrazione;

In fatto, l'istituzione della Consulta si è perfezionata sul piano amministrativo soltanto il 19.1.2000, quando il regolamento istitutivo dell'Ufficio nazionale (DPR 28.7.1999) era da tempo entrato in vigore: di talché l'Amministrazione, nel predisporre lo schema da trasmettere alla Consulta per il prescritto parere, ha ritenuto che il termine di tre mesi indicato dall'art. 8 comma 2 della legge n. 230/98 avesse natura decadenziale ed ha quindi fatto ricorso al diverso strumento del regolamento governativo di esecuzione ex art. 17 comma 1 legge n. 400 del 1988.

Precisa peraltro l'Amministrazione che l'iter di approvazione è compiutamente rispettoso delle regole procedurali poste dalla legge, atteso che il testo è stato sottoposto al parere della Consulta e sarà poi inviato alle competenti Commissioni parlamentari.

Nel merito lo schema all'esame, dopo aver precisato (art. 3) che l'obiettore di coscienza ha il dovere di svolgere il servizio civile nel rispetto dei principi costituzionali, improntando il proprio comportamento a senso di responsabilità ed equilibrio, delinea analiticamente (art. 4) le regole che gli interessati devono scrupolosamente seguire dal momento in cui assumono il servizio civile e per tutto il periodo di permanenza presso l'ente di assegnazione. Sono quindi elencate le sanzioni disciplinari irrogabili agli obiettori di coscienza (art. 5) ed individuate con le necessarie graduazioni le condotte rilevanti in sede disciplinare (artt. da 6 a 8).

L'art. 9 disciplina quindi in dettaglio il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni, impugnabili in sede gerarchica impropria avanti all'Ufficio nazionale.(art. 10).

Lo schema disciplina infine gli istituti della licenza (art. 11) e del permesso (art. 12) per esigenze personali, riconoscendo comunque all'obiettore che rivesta cariche pubbliche di natura elettiva la possibilità di fruire di permessi per lo svolgimento del mandato.

Come anticipato, il testo dello schema è stato sottoposto alla Consulta nazionale per il servizio civile, la quale ha formulato osservazioni in gran parte recepite dall'Amministrazione.

CONSIDERATO:

Come in premessa riferito, lo schema di regolamento in esame, predisposto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge 8 luglio 1998 n. 230, è volto ad individuare i criteri di applicazione delle sanzioni disciplinari irrogabili nel caso di infrazioni commesse dagli obiettori di coscienza durante l'espletamento del servizio civile, nonché a disciplinare la materia dei permessi e licenze concedibili agli obiettori stessi.

Ancorché la norma primaria di riferimento demandasse l'approvazione del regolamento di disciplina ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Amministrazione ha invece prefigurato l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, facendo dunque uso del generale potere regolamentare ed esecutivo attribuito al Governo dall'art. 17 comma 1 lett. a) della legge n. 400.

Chiarisce l'Amministrazione che lo scostamento dalla previsione legale è stato determinato dall'infruttuoso decorso del termine decadenziale entro il quale la potestà regolamentare ministeriale andava di necessità esercitata.

In proposito, ritiene l'Adunanza di dover rilevare, alla stregua del consolidato indirizzo interpretativo, che nell'ambito di fonti regolamentari il ricorso a fonti "di forza sovraordinata" rispetto a quelle individuate in sede legislativa (e tale è, ai sensi dell'art. 4 disp. prel. cod. civ. e dell'art. 17 comma 3 L. n. 400, il regolamento governativo nei confronti di quello ministeriale), lede le attribuzioni dell'organo al quale il potere è attribuito e viola la normativa primaria che conforma il potere regolamentare.

A ciò deve aggiungersi, inoltre, che il regolamento, meramente esecutivo di una legge non di principio, previsto dall'art. 17 comma 1 lett. a), non può che spaziare in ambiti normativi di dettaglio, laddove lo schema all'esame – in virtù dell'autorizzazione sostanziale rilasciata dal legislatore – disegna una disciplina per molti versi innovativa.

A fronte di tali problematiche, c'è allora da chiedersi se la premessa dalla quale procede l'Amministrazione (essersi il potere regolamentare ministeriale consumato per decorso del termine) sia in realtà condivisibile.

In generale, sul punto la giurisprudenza di questa Adunanza (come pure quella della Sezione consultiva per gli atti normativi) è univocamente orientata

in senso contrario, precisando che i termini indicati dalla legge per l'esercizio della potestà regolamentare non sono perentori in quanto, se il legislatore ha ritenuto demandare alla normazione secondaria il completamento della disciplina, non è concepibile che la disciplina resti lacunosa e la legge resti di fatto inapplicabile sol perché l'Autorità regolamentare non ha rispettato il termine. (cfr. parere n. 71 del 14 luglio 1997, relativo a schema di regolamento del Ministero del lavoro).

Conformemente, in recenti pronunce è stato ribadito che il superamento del termine fissato dalla legge per l'esercizio della potestà regolamentare non comporta il venire meno del relativo potere (parere n. 209 del 4.12.2000, relativo a schema di regolamento del Ministero dell'industria) trattandosi in sostanza di termine ordinatorio (parere n. 239/99 del 23.10.2000).

Concordano in linea di principio con tale opzione interpretativa anche altre pronunce giurisdizionali (ad es. Trib.Sup.Ac.Pub. 19.5.2000 n. 59).

E' significativo notare come la stessa Presidenza del Consiglio, nella recente circolare 2.5.2001 recante "Guida alla redazione dei testi normativi", si esprima nel senso che il termine per l'adozione di regolamenti ha una mera efficacia sollecitatoria.

Precisa anzi la Presidenza che il decorso del " termine non comporta alcun effetto preclusivo, anzi la sua scadenza rende ancor più necessaria l'adozione dell'atto, che resta comunque un obbligo ".

Chiarito quanto sopra, è però da tener conto che nel caso in esame la legge, pur senza qualificare espressamente come perentorio il termine di che trattasi, ha comunque previsto che il regolamento fosse adottato "entro e non oltre" tre mesi dalla data di entrata in vigore delle norme di organizzazione sull'Ufficio nazionale.

Peraltro l'Adunanza ritiene che l'utilizzo da parte del legislatore di una formula rafforzata non valga a mutare la natura del termine da ordinatorio in perentorio e non determini quindi, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, la perdita della potestà regolamentare in capo all'Amministrazione, all'uopo occorrendo non solo una non inequivoca previsione normativa, ma soprattutto la chiara ed esplicita comminatoria di una precisa sanzione per il caso di

inosservanza. Altrimenti l'espressione deve intendersi come una forma di sollecitazione rinforzata.

In definitiva, ad avviso della Adunanza generale, lo schema in esame va approvato nella forma del DPCM, prevista dalla legge.

Tanto precisato, nel merito i contenuti dello schema, nel quale sono state in gran parte recepite le proposte di modifica formulate dalla Consulta, risultano in generale condivisibili e meritevoli quindi di approvazione.

Per quanto riguarda in particolare la disposizione (art. 5 comma 4) che disciplina l'ipotesi del concorso di infrazioni, è peraltro da osservare quanto segue.

Il criterio dell'irrogazione della sanzione per l'illecito più grave, fra quelli commessi, per concorso formale o continuazione, appare difforme rispetto al principio fissato dall'art. 8 della legge 24/11/1981 n. 689.

Tuttavia per lo stesso principio è coerente con quanto disposto in materia disciplinare dalle normative concernenti i vari comparti dell'impiego pubblico (cfr. ad esempio art. 25, comma 3, accordo relativo al comparto enti locali, sottoscritto in base al D.P.C.M. 6 aprile 1995).

Si segnala inoltre l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'art. 10, posto che il regolamento non è abilitato a statuire (nemmeno esplicitamente, come nel caso all'esame) in materia di giurisdizione.

Si segnala altresì l'opportunità di individuare espressamente, nel contesto delle disposizioni procedurali dettate dall'art. 9, il soggetto competente alla contestazione degli addebiti, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 17 commi 3 e 4 della legge all'irrogazione delle sanzioni più gravi dovrà provvedere l'Ufficio nazionale mentre per le sanzioni minori provvede il legale rappresentante dell'ente di assegnazione.

Al riguardo, si rappresenta l'opportunità di distinguere – almeno nel caso di infrazioni punibili con la sanzione più grave - fra l'organo che procede all'inchiesta e quello cui è affidata la decisione disciplinare.

Infine, l'art. 10 comma 1, in forma indiretta, prevede il caso di sanzioni inflitte dal "responsabile degli obiettori" presso l'ente: al riguardo, tenendo presente che, ai sensi del richiamato art. 17 comma 3 della legge, le sanzioni (non

riservate all'Ufficio nazionale) vanno irrogate dal legale rappresentante dell'ente, è necessario modificare conseguentemente la disposizione.

Se invece con l'espressione "responsabile degli obiettori" già si intende in realtà riferirsi al legale rappresentante dell'ente, andrà modificata la definizione di cui all'art. 1 comma 1 lettera d).

Da ultimo, si rappresenta alla sensibilità dell'Amministrazione di inserire all'art.3 comma 1 dopo la parola "patrimonio" un espresso riferimento ai beni ambientali, la cui tutela costituisce una delle finalità del servizio civile.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere dell'Adunanza Generale.

Per estratto dal Verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Barbapallo

Visto:

IL PRESIDENTE

Luigi Tancini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Consulta nazionale per il servizio civile
(art. 10, commi 2,3,4 e 5, legge 8 luglio 1998, n. 230)

Roma, 5 APR. 2000

La Consulta nazionale per il servizio civile, esaminato il Regolamento di disciplina degli obiettori predisposto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lett. 1) della legge 8 luglio 1998, n. 230, esprime il proprio

PARERE FAVOREVOLE

a) con le seguenti condizioni:

CAP. 1 Si propone di sostituire gli articoli 3 e 4 del regolamento con il seguente articolo 3:

1. *L'obiettore di coscienza ha il dovere di svolgere il servizio civile con il fine di concorrere alla difesa della patria e favorire la realizzazione di principi costituzionali quali quelli di solidarietà sociale, uguaglianza, progresso socio-culturale, salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione.*
2. *L'obiettore nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza, equilibrio.*

CAP. 2 Considerata la normativa vigente in ordine ai permessi personali cui ha diritto l'obiettore, quantificati in 36 ore nell'arco dell'intero periodo di servizio civile, che l'articolo 14, comma 1, venga riformulato conservando il numero di 36 ore complessive di permessi personali fruitibili ed escludendo l'obbligo dell'obiettore al recupero di dette ore.

b) con le seguenti osservazioni:

CAP. 3 All'articolo 1, comma 1, si ritiene utile costituire un vero e proprio glossario delle diverse attribuzioni e dei diversi soggetti coinvolti nella gestione del servizio civile in capo a un ente convenzionato e/o a una sede di assegnazione (es.: rappresentante legale dell'ente convenzionato, eventuale rappresentante legale della sede periferica, responsabile della gestione amministrativa della sede di assegnazione, responsabile della formazione, responsabile del progetto, responsabile del centro operativo, responsabile degli obiettori nel centro operativo, responsabile dell'addestramento, ecc) anche in considerazione della diversa natura, pubblica o privata dell'ente e dunque della sua organizzazione";

Dot. Guido Bertolaso
Direttore Generale dell'Ufficio
nazionale per il servizio civile



Presidente del Consiglio dei Ministri

Consulta nazionale per il servizio civile (art. 10, commi 2,3,4 e 5, legge 8 luglio 1998, n. 230)

CAP. 4 All'articolo 5, lett. b), si suggerisce che venga indicato il soggetto cui va prodotto il certificato di idoneità al servizio e il termine temporale di presentazione.

CAP. 5 All'articolo 5, lett. c), si suggerisce di aggiungere dopo le parole: "comunicare" le parole "contestualmente all'Ufficio e" e di eliminare le parole "che provvede a darne notifica all'Ufficio:".

CAP. 6 All'articolo 5, lett. d), venga limitata la possibilità di richiedere permessi da parte dell'obiettore per il giorno successivo. Si suggerisce, pertanto, che la lett. d) venga sostituita con il seguente capoverso: "d) richiedere eventuali permessi relativi al giorno successivo prima della cessazione dell'orario di servizio del giorno precedente. La richiesta dovrà essere presentata per iscritto. Richieste di permessi per il giorno in corso potranno essere accolte solo in caso di particolare gravità ed urgenza.".

CAP. 7 All'articolo 5, lett. g), si suggerisce che dopo le parole "e le direttive" sia aggiunta la seguente frase: "...necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui l'obiettore è inserito".

CAP. 8 All'articolo 5, lett. l), si suggerisce che vengano soppresse le parole "mantenendo nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza e collaborazione e...".

CAP. 9 All'articolo 5, si suggerisce che venga soppressa la lett. n).

CAP. 10 All'articolo 5, si suggerisce che venga soppressa la lett. p).

CAP. 11 All'articolo 5, lett. q), si suggerisce che venga specificato quali dati o informazioni riservate non possano essere divulgati; si suggerisce, pertanto, di aggiungere la frase "...in osservanza della normativa vigente in materia e ad eventuali disposizioni specifiche dell'ente.".

CAP. 12 All'articolo 6, comma 3, lett. c), si suggerisce che vengano aggiunte infine le parole "...e della qualità dell'addestramento al servizio impartito dall'ente." eliminando, altresì, la parola "imperizia".

CAP. 13 All'articolo 6, comma 3, si suggerisce che venga soppressa la lettera e).

CAP. 14 All'articolo 7, si suggerisce che vengano soppresse le lettere d), l), m).

CAP. 15 All'articolo 9, lett. b), dopo le parole "rendimento dell'obiettore" si suggerisce che vengano aggiunte le seguenti "in relazione alle finalità del progetto.".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Consulta nazionale per il servizio civile
(art. 10, commi 2,3,4 e 5, legge 8 luglio 1998, n. 230)

CAP. 16 All'articolo 10, comma 5, si suggerisce che venga indicato il termine entro cui devono essere comunicati all'Ufficio i provvedimenti disciplinari adottati. Si suggerisce di definire tale termine in *"10 giorni dalla data di notifica all'interessato."* Si suggerisce altresì di specificare che il legale rappresentante, come previsto dall'articolo 17, comma 3 della legge, è deputato all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1 della legge stessa. Si suggerisce, quindi di introdurre la dizione *"rappresentante legale o suo delegato"* agli articoli 10 e 11 del regolamento.

CAP. 17 All'articolo 11, comma 1, si suggerisce che venga contemplata la possibilità dell'Ufficio di sospendere il provvedimento sanzionatorio irrogato dal responsabile obiettori laddove l'obiettore fornisca spiegazioni, dati e documenti che rendano necessaria un'analisi più approfondita del contenzioso; vengano indicati precisati i termini entro i quali l'Ufficio debba adottare il provvedimento di sospensione, le modalità con le quali l'obiettore possa richiedere l'adozione di detto provvedimento, nonché il termine entro il quale l'Ufficio debba pronunciarsi sul ricorso prodotto dall'obiettore avverso il provvedimento sanzionatorio irrogato;

CAP. 18 Si propone di ampliare le competenze del collegio arbitrale e, quindi, di sostituire la frase *"...previste dall'articolo 17, comma 1, lett. d)"* con la frase *"...previste dall'articolo 17, comma 1, lett. b), d) e e) della legge e dall'articolo 9 del regolamento"*.

CAP. 19 all'articolo 14, comma 1, si suggerisce che vengano specificati i casi in cui il responsabile obiettori possa non concedere il permesso. Si propone, pertanto, di riformulare il testo così come segue: *"L'obiettore ha diritto di fruire di permessi, per motivate esigenze personali, compatibilmente con le esigenze di servizio."*

c) con le seguenti precisazioni di carattere formale:

CAP. 20 all'articolo 2, sostituire la parola *"espletano"* con *"svolgono"*.

Il Presidente della Consulta
Licio Palazzini



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Consulta nazionale per il servizio civile

Roma, 2 agosto 2000

Dott. Guido Bertolaso
Direttore Generale
Ufficio Nazionale Servizio
Civile

Oggetto: chiarimenti su formulazione pareri della CNSC sui regolamenti di gestione amministrativa e di disciplina degli obiettori ai sensi della legge 8 luglio 1998, n.230

Raccogliendo le richieste pervenute dal Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio si coglie l'occasione per precisare quanto segue:

- il riferimento di legge del Regolamento di disciplina degli obiettori è l'Articolo 8, comma 2, lettera i);
- il riferimento di legge del Regolamento di gestione amministrativa è l'Articolo 8, comma 2, lettera l);
- la dizione CAP. contenuta nei due pareri sta per Capoverso che indica i contenuti di merito sui quali la Consulta ha ritenuto opportuno esprimere il parere, indicando di seguito alla dizione CAP. numero, il riferimento specifico alla bozza fornita dall'Ufficio Nazionale alla Consulta stessa;
- facendo seguito a questa precisazione si chiarisce che nel Parere attinente il Regolamento di gestione amministrativa, al CAP.25 e CAP.26 il riferimento è all'articolo 33 e non, -dicesi non, articolo 34 della citata bozza e quindi va inteso come Articolo 33, comma 1 e articolo 33, comma 5

Sperando che queste precisazioni siano esaustive delle richieste, le formulo i migliori auguri di buon lavoro.

Il Presidente della Consulta
Licio Palazzini
Licio Palazzini